



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	Gli Uffici metrici nell'area di regolazione del mercato e della tutela della fede pubblica
Data	Giovedì 22 gennaio 2009
Ordine del giorno	<p>1) Lettura e disamina circolare n. 3620 - 22/10/2008</p> <p>2) Cronotachigrafi CEE - applicazione della circolare 5 luglio 2005 n.1 /DGAMTC</p> <p>3) Stesura programmazione dell'attività del gruppo di lavoro anno 2009</p> <p>4) Tariffe metriche: riflessione sull'art.1 comma b) D.M. 07-12-2006 e sul suo recepimento nei provvedimenti delle Camere della regione</p> <p>5) Elaborazione di un modello organizzativo per la consultazione e diffusione dei certificati di approvazione</p>
Presenti	<p>Antonio Bonavota - CCIAA Bologna</p> <p>Giuseppe Matteucci e Fanti M. Cristina - CCIAA Parma</p> <p>Pasquale Cristiano- CCIAA Ferrara</p> <p>Pietro De Gironimo - CCIAA Ravenna</p> <p>Stefano Ascani- CCIAA Ravenna</p> <p>Rita Penna - CCIAA Reggio Emilia</p> <p>Rita Biolchini- CCIAA Modena</p> <p>Adriano Rizzello - CCIAA di Forlì Cesena</p> <p>Paolo Luzi – CCIAA di Pesaro Urbino</p> <p>Raffaella Popolo - CCIAA Rimini</p> <p>Stefano Speroni - CCIAA Piacenza</p>
Assenti	
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>1) Lettura e disamina circolare n. 3620 - 22/10/2008</p> <p>Per riservare maggior attenzione ad altri argomenti da trattare con maggiore urgenza, si propone di rimandare alle prossime riunioni la discussione di questo punto e di dedicare allo stesso più di un incontro.</p> <p>2) Cronotachigrafi CEE - applicazione della circolare 5 luglio 2005 n.1 /DGAMTC</p> <p>La discussione su questo punto dell'ordine del giorno</p>

appare superata dalla recente risposta che il MSE ha fornito in merito alla facoltà dei centri tecnici, ove provvisti di adeguati requisiti, di richiedere anche l'autorizzazione ad operare sui cronotachigrafi CEE.

3) Stesura programmazione dell'attività del gruppo di lavoro anno 2009

I componenti del gruppo ritengono ormai indifferibile la revisione di alcuni regolamenti adottati negli anni precedenti in materia di verifica periodica e conformità metrologica al fine di renderli coerenti con normative successive e con il nuovo piano tariffario adottato recentemente dalla Camere. Si propone pertanto di individuare nelle prossime riunioni la composizione di "sottogruppi" ai quali assegnare la desamina e la modifica dei singoli regolamenti che successivamente sarà proposta all'attenzione di tutti i componenti del gruppo.

Alcuni componenti del gruppo propongono di pianificare a livello regionale l'attività di vigilanza in materia di conformità alle attuali norme vigenti del prodotto "strumento metrico"; difatti il sorgere di nuove normative che delegano sempre più l'attività di verifica a soggetti privati provvisti di idonei requisiti ed il prevedibile aumento di laboratori autorizzati alla esecuzione della verifica periodica a seguito delle nuove tariffe, dovrà necessariamente prevedere una ottimizzazione delle risorse umane Camerali preposte ai controlli metrologico-legali che andranno orientate verso una solida e capillare attività di sorveglianza consentendo alle Camere di svolgere appieno il ruolo di vigilanza e regolazione del mercato affidato ad esse dalle recenti normative.

4) Tariffe metriche: riflessione sull'art.1 comma b) D.M. 07-12-2006 e sul suo recepimento nei provvedimenti delle Camere della regione

Viene messa in evidenza la discrasia tra quanto stabilito dal recente provvedimento normativo in materia di tariffe per l'attività metrica ed i precedenti regolamenti camerali adottati in merito alla concessione della *Conformità metrologica* ed all'autorizzazione dei *Laboratori accreditati all'esecuzione della verifica periodica*. Si fa presente che questi ultimi regolamenti hanno previsto il pagamento di un importo sia per la prima autorizzazione che per i successivi rinnovi annuali; tali importi, da versarsi all'atto della presentazione dell'istanza e successivamente entro il mese di gennaio per i rinnovi d'autorizzazione, trovano la loro giustificazione in regolamenti camerali adottati per la regolamentazione delle procedure sulla scorta di linee guida elaborate dal gruppo network uffici metrici regionale nei primi anni del 2000. Per i laboratori accreditati all'esecuzione della verifica periodica tale orientamento è stato poi confermato dallo schema di regolamento-tipo allegato alla nota Unioncamere n. 2068 del 23 marzo 2005. Tuttavia l'art.1 comma b)

del D.M. 07-12-2006 e le relative linee guida attuative Unioncamere hanno successivamente stabilito gli importi delle tariffe connesse all'accertamento di conformità delle aziende e dei laboratori. Tali importi, legittimati da fonte normativa, sono da versarsi a servizio reso e gli accertamenti successivi al primo sono da ridurre del 50%. I componenti del gruppo si chiedono se, nel rispetto della gerarchia delle fonti e della loro successione cronologica, l'entrata in vigore delle nuove tariffe non abbia implicitamente abrogato gli importi precedentemente in uso. In caso affermativo ci si chiede nel merito quale deve essere la cadenza temporale dei versamenti dovuti dalle imprese e cosa si intenda per "accertamenti successivi al primo" e per "servizio reso". Dalla discussione emerge all'unanimità l'esigenza di rivedere i regolamenti camerali precedentemente adottati per allinearli alle normative successive non ultima quella sulle tariffe al fine di ristabilire l'uniformità delle procedure almeno in ambito regionale. Ciò premesso (vedi punto 3) si evidenzia che ogni Camera ha temporaneamente risolto il problema in maniera differente adattando parzialmente a tali scelte i provvedimenti di recepimento delle nuove tariffe.

Indipendentemente dallo stato attuale delle cose, la maggioranza ritiene tuttavia che le nuove tariffe sostituiscano quelle precedentemente fissate con i regolamenti camerali poiché derivanti da fonte normativa. Si ritiene inoltre che, trattandosi di tariffe da fatturarsi a servizio reso, questo si intende reso come di seguito descritto:

A) prima autorizzazione (intesa come primo accertamento di analisi documentale – componente a) della tariffa - da pagarsi pertanto per intero) - il servizio si intende reso quando è stato emesso il provvedimento (autorizzativo o di diniego); se nel corso dell'anno (o degli anni successivi) sono necessarie altre analisi documentali che non siano di natura ispettiva ma che sorgano da modifiche delle procedure prodotte dall'impresa nell'ambito dell'autorizzazione ottenuta, tali attività di analisi documentale andranno fatturate all'atto del sopralluogo (aggiungendo la componente b) ed eventualmente c) della tariffa) e ridotte del 50 % (sono ad esempio da ritenersi tali le modifiche delle procedure di riferibilità per acquisto di idonea attrezzatura in sostituzione della certificazione SIT dei propri campioni di lavoro e similari ecc ecc).

B) rinnovo (inteso come accertamento di analisi documentale – componente a) della tariffa - successivo al primo da pagarsi quindi con importo ridotto del 50% rispetto al primo) - premesso che tale rinnovo deve essere comunque richiesto nei tempi previsti dal già vigente regolamento camerale (in genere il 31 gennaio), il servizio si intende reso quando è stato emesso il provvedimento di rinnovo. Se l'impresa chiede un' estensione del proprio provvedimento autorizzativo (ad esempio

l'ampliamento delle classi di precisione, l'ampliamento della portata, l'ampliamento della tipologia di strumento ecc....) , si ritiene che l'ambito di accreditamento è difforme dall'autorizzazione già in possesso dell'impresa e pertanto tale fattispecie origina un nuovo provvedimento autorizzativo che va trattato come il caso della prima autorizzazione ; si concorda infatti che il soggetto cui si riferisce l'accertamento non è l'impresa autorizzata ma l'oggetto stesso del provvedimento autorizzativo. Viene altresì ribadito che l'importo da versare a fronte dei servizi resi come sopra specificato è la sola componente a) della tariffa mentre la componente b), ed eventualmente la c), andrà versata a servizio reso (inteso come sopralluogo presso l'impresa con eventuale trasporto di attrezzature messe a disposizione dalla Camera) tutte le volte che si rende necessario un accertamento in loco che non sia connesso ad attività di vigilanza . Nelle more della modifica dei regolamenti camerali in materia (vedi punto 3) si ritiene che le domande di rinnovo siano formalizzate con una domanda da presentarsi all'ufficio impostata come quella predisposta da Unioncamere per i rinnovi dei Centri Tecnici e cioè con contestuale autodichiarazione della persistenza dei requisiti prescritti.

5) Elaborazione di un modello organizzativo per la consultazione e diffusione dei certificati di approvazione

La discussione di questo argomento viene rimandata alle riunioni successive a causa del poco tempo disponibile.

Difatti, pur non essendo proposta all'ordine del giorno, è esigenza condivisa la lettura della comunicazione inviata a tutte le Camere dalla ORT s.a.s. che evidenzia delle supposte non conformità degli strumenti di intervento tecnico per i CT operanti con il metodo dei banchi a rulli. Pertanto viene data lettura della segnalazione e viene concordato un riscontro condiviso.

Orientamenti assunti

3) Stesura programmazione dell'attività del gruppo di lavoro anno 2009

La proposta dei "sottogruppi" cui affidare la revisione dei singoli regolamenti viene accettata all'unanimità e si concorda che in occasione prossima riunione ne verranno individuati i componenti ed i rispettivi compiti.

La quasi totalità dei componenti del gruppo ritengono interessante l'ipotesi di un'attività di vigilanza organizzata a livello regionale e si propongono nelle prossime riunioni di predisporre un piano di intervento da sottoporre, se opportuno, all'attenzione del Comitato tecnico dei Segretari Generali.

4) Tariffe metriche: riflessione sull'art.1 comma

b) D.M. 07-12-2006 e sul suo recepimento nei provvedimenti delle Camere della regione

I presenti, pur concordando in linea di massima su quanto emerso durante i lavori del gruppo e sulle ipotesi descritte, prendono atto che diverse Camere hanno autonomamente adattato i provvedimenti sulle nuove tariffe alle proprie scelte organizzative in merito ai laboratori autorizzati alla esecuzione della verifica periodica/aziende in regime di conformità metrologica e pertanto auspicano che in fase di revisione triennale delle tariffe e di revisione dei regolamenti si riescano ad adottare posizioni maggiormente condivise ed uniformi.

Per quanto riguarda le segnalazioni della ditta ORT, i componenti del gruppo concordano che la pertinenza di tali segnalazioni vada verificata presso i Centri Tecnici in relazione alle procedure operative adottate ed alla attrezzatura utilizzata e pertanto in fase di sorveglianza si raccoglieranno evidenze adeguate. Si concorda di dare riscontro alla nota della ORT assicurando che le segnalazioni saranno prese in considerazione durante l'attività di vigilanza prescritta dalle norme vigenti.

Data e o.d.g. prossima riunione

12 febbraio '09

- 1) Lettura e disamina circolare n. 3620 - 22/10/2008
- 2) Problematiche connesse a variante di erogatore SAFI
- 3) Approfondimenti tecnici sulla attrezzatura detenuta dai centri tecnici e sulla necessaria tipologia di accertamenti di conformità ai requisiti prescritti
- 4) Tariffe metriche: riflessione sulla definizione di "utente metrico dell'impianto" ai fini della fatturazione
- 5) Elaborazione di un modello organizzativo per la consultazione e diffusione dei certificati di approvazione MID
- 6) Obblighi connessi all'attività di coloritura di oggetti in metallo mediante vasche elettro-galvaniche.
- 7) Varie ed eventuali

Bologna,

Firma coordinatore